

Roma, 4 agosto 2008



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*Alla Confindustria
Viale dell'Astronomia 30
00144 Roma*

Prot. 25/I/0010826

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – applicabilità al settore marittimo dell'art. 2 del D.L. n. 93/2008 (conv. da L. n. 126/2008) – tassazione agevolata sulle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario.

La Confindustria ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla applicabilità al settore marittimo dell'art. 2 del D.L. n. 93/2008 (conv. dalla L. n. 126/2008), che ha introdotto alcune misure sperimentali finalizzate all'incremento della produttività del lavoro.

In particolare, la norma citata prevede che nel secondo semestre del 2008 sia applicata, in via sperimentale, una tassazione agevolata sulle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, definito ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuato nel periodo 1° luglio 2008 – 31 dicembre 2008.

La misura agevolativa, riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano percepito nel 2007 redditi da lavoro dipendente (definiti dall'art. 49 del TUIR) per un ammontare non superiore a €30.0000 lordi, consiste nell'applicazione di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10% su un importo non superiore a €3.000 lordi.

Le perplessità nascono in ragione del fatto che la norma, ai fini della definizione di lavoro straordinario, fa espresso rinvio al D.Lgs. n. 66/2003, che trova applicazione per tutti i settori di attività con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare, del personale di volo dell'aviazione civile e dei lavoratori mobili dell'autotrasporto.

Al riguardo va tuttavia sottolineato che, al di là del mero disposto formale, la *ratio* del provvedimento è quella di incrementare la produttività del lavoro e, pertanto, non sembra avere alcuna giustificazione l'esclusione dal beneficio di interi settori produttivi, come il settore dell'industria amatoriale, solo perché la disciplina dell'orario è contenuta in disposizioni di legge diverse da quelle recate dal D.Lgs. n. 66/2003.

Va infatti precisato che il riferimento alla normativa del 2003 ha come fine esclusivamente quello di eludere prassi abusive circa la definizione di lavoro straordinario, la cui individuazione è compito delle legge e della contrattazione collettiva e non certo delle parti individuali del rapporto.

Ai fini della applicazione della agevolazione in argomento, pertanto, nei settori in questione dovrà farsi riferimento alla normativa ed alla contrattazione collettiva di riferimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP